

GIORGIO FLORIDIA

IL CONTRATTO DI AUTODISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE

SOMMARIO

1. L'autodisciplina e la sua collocazione fenomenologica. — 2. Autodisciplina e pluralità degli ordinamenti. — 3. Il contratto di autodisciplina nella giurisprudenza. — 4. La validità del negozio istitutivo dell'autodisciplina nella sentenza 22 gennaio 1976 del Tribunale di Milano: causa atipica e meritevolezza degli interessi perseguiti. — 5. Valutazione di insieme della causa e giudizio di liceità. — 6. Le singole norme autodisciplinari e le liceità dell'oggetto o del contenuto del negozio di autodisciplina. — 7. Il problema dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento privato e reciprocamente di quello statale: a) le regole autodisciplinari come contenuto di un contratto il cui adempimento o il cui inadempimento possono essere fatti valere davanti ai giudici dello stato. — 8. (*segue*): b) le pronunce autodisciplinari come pronunce arbitrali rilevanti come tali nell'ordinamento dello stato. — 9. Critica della tesi secondo la quale il contratto di autodisciplina possa essere fatto valere davanti ai giudici dello Stato onde ottenerne l'adempimento oppure sanzionarne l'inadempimento. — 10. Autodisciplina e arbitrato. — 11. Autodisciplina e responsabilità extra-contrattuale. — 12. *segue*. — 13. Alcune domande concernenti l'istituzione di un'autodisciplina dell'informazione. — 14. Appendice: modello di simulazione di un « Codice di autodisciplina dell'informazione ».

1 L'AUTODISCIPLINA E LA SUA COLLOCAZIONE FENOMENOLOGICA.

Accade ormai frequentemente di sentir parlare di autodisciplina o di autoregolamentazione con riguardo al fenomeno per cui una categoria omogenea di soggetti, o più categorie mosse da comuni interessi, si assoggettano volontariamente all'osservanza di un corpo più o meno complesso di norme dettate in funzione di scopi determinati. L'elemento unificante di siffatta fenomenologia, che nelle singole concrete manifestazioni si diversifica nella misura in cui diversi sono gli scopi ed i mezzi adottati per perseguirli, è dato dal fatto che i rapporti intercorrenti nell'ambito autodisciplinare *vengono sottratti nel modo più completo possibile ad una normazione « esterna »*, ed in particolare a quella statale, sia che assuma forme legislative oppure regolamentari.

Si tratta quindi di un fenomeno che trae origine dalla dialettica fra il pubblico ed il privato rispetto al potere di normazione, e la cui diffusione è segno evidente di una tendenza sempre maggiore verso l'au-

togestione di rapporti il cui assetto assume un ruolo caratterizzante in specifici ambiti sociali, e particolarmente in ambiti professionali, purché capaci di formare nel proprio interno strutture organizzative adeguate agli scopi perseguiti.

Parallelamente — com'è ovvio — il fenomeno determina la sottrazione della disciplina di questi rapporti alla eterogestione dei poteri costituzionali, o meglio alla gestione del potere fondato sulla rappresentanza politica al quale — infatti — si contrappone un potere privato fondato sulla rappresentanza volontaria degli aderenti al sistema di autodisciplina.

Non c'è dubbio che questa fenomenologia nasce e si esaurisce nell'ambito strettamente negoziale: sicché natura negoziale hanno gli accordi che istituiscono il sistema di autodisciplina; quelli che lo rendono vincolante nei confronti di coloro che, non essendo partecipanti istituzionalmente del sistema, sono rispetto a questo « terzi »; ed infine natura negoziale hanno le pronunce dell'organo al quale, nel sistema, è affidato il compito di giudice nell'applicazione delle norme che ne costituiscono il contenuto. Senonché questo generale inquadramento nell'ambito dell'autonomia negoziale è troppo generico e non mette in evidenza il *proprium* del fenomeno in questione. Ed invero, oltre che fenomeno di autonomia (nel senso filologico del termine), l'autodisciplina si configura *tipicamente* come un sistema nel quale rileva, accanto agli interessi individuali dei singoli aderenti, un loro *interesse collettivo* all'osservanza delle regole poste, e nel quale questo interesse collettivo è stato istituzionalizzato, sia pure sempre e soltanto in forme privatistiche. Tale connotato si riflette essenzialmente sull'organizzazione alla quale è demandato il compito di garantire l'osservanza delle regole autodisciplinari. Non solo, per esserci autodisciplina, è necessario che il contenzioso si svolga davanti ad un organo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sistema (e non davanti ad un arbitro o ad un collegio arbitrale nominato dalle parti per la specifica occasione) ma è altresì necessario che questo organo assuma, come suo compito principale, *di garantire l'effettività del sistema creato per il soddisfacimento dell'interesse collettivo* degli aderenti all'osservanza delle regole poste e solo di riflesso quello di garantire l'interesse individuale del singolo aderente all'osservanza di tali regole.

Questa è una diversità densa di implicazioni, ed è alla base della tipizzazione del negozio autodisciplinare rispetto a qualsiasi altro negozio.

Il potere di autonomia infatti si esercita ben diversamente secondo che è diretto a regolare i rapporti intercorrenti fra soggetti determinati in relazione a singoli affari, oppure a regolare in modo generale e costante una serie indefinita di rapporti intercorrenti nell'ambito di categorie professionali in base a regole che promanano dalle stesse categorie interessate. Nel primo caso il regolamento negoziale non aspira ad una funzione di supplenza rispetto ad una carente o insufficiente disciplina statuale o comunque ad una funzione alter-

nativa rispetto a quest'ultima, ma costituisce normale ricorso allo strumento negoziale per dare volontariamente un assetto determinato ad uno specifico rapporto fra le parti. Nel secondo caso, invece, il potere di autonomia si pone all'origine di una regolamentazione collettiva che crea vincoli di soggettazione di natura diversa: un fenomeno para-normativo del quale è stato detto giustamente che postula l'abbandono dell'idea secondo la quale nello Stato è collocata necessariamente la fonte esclusiva delle norme giuridiche.

2. AUTODISCIPLINA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI.

Non c'è dubbio che le autodiscipline — quali che siano — realizzino il dogma delle pluralità degli ordinamenti, la cui elaborazione è dovuta alla classica opera del Santi-Romano.

A nostro modo di vedere, se si prescinde dal caso dell'ordinamento comunitario, il quale è autonomo ed indipendente rispetto a quello nazionale pur operando con efficacia diretta nello stesso territorio e sugli stessi soggetti (ma è a tutti noto quanto complesso e faticoso sia stato il cammino verso questo risultato), negli altri casi — certo di rilevanza più modesta — la legittimità dell'ordinamento autodisciplinare è una conseguenza della sua derivazione da quello statale, con il quale necessariamente deve coordinarsi in funzione del riconoscimento dell'autonomia privata della quale è espressione.

Secondo questa concezione, della quale ci siamo fatti promotori da qualche tempo, il riferimento alla teoria della pluralità degli ordinamenti è giustificato per dare ragione della complessità del fenomeno autodisciplinare e delle sue tipiche connotazioni rilevate nel paragrafo precedente, ma non toglie che questo fenomeno trae origine da un contratto e che negoziali sono le manifestazioni di volontà attraverso le quali esso opera nel contesto sociale.

Di recente — tuttavia — è stato obiettato che questo sviluppo della premessa fondata sulla teoria della pluralità degli ordinamenti va in direzione diversa rispetto a quella segnata da Santi-Romano, dagli istituzionalisti e dai teorici dei poteri di autonormazione: i quali infatti avrebbero messo in luce l'irriducibilità del fenomeno degli ordinamenti dei privati rispetto a quello dei contratti (v. SPOLIDORO, *Le sanzioni del codice di autodisciplina pubblicitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, p. 63 ss.).

Secondo questa stessa dottrina per l'autodisciplina (l'autore si riferisce a quella pubblicitaria) le consuete categorie del diritto dei contratti rappresentano un vero e proprio letto di Procuste: ciò che dovrebbe indurre a rivalutare il contenuto ideologico della teoria della pluralità degli ordinamenti che configura gli « altri sistemi di diritto obiettivo » come paralleli a quello dello stato e la loro crea-

zione come un fenomeno qualitativamente diverso dal contratto. Per una esplicita presa di posizione in tal senso viene citato Cesarini SFORZA (*Il Diritto dei privati*, p. 27) secondo il quale « il diritto dei privati » è una formazione giuridica non sottoposta ma parallela al diritto dello stato ed inoltre « non sono... contrattuali né l'atto costitutivo dell'associazione, né lo statuto, né l'adesione del nuovo socio. Con l'atto costitutivo — spiega Cesarini Sforza — si ha la formazione di una volontà uniforme che nel contratto non si verifica mai; lo statuto non è altro che il logico svolgimento dell'atto costitutivo ed il nuovo socio non l'accetta come complesso di clausole contrattuali, perché contrattuale non è il rapporto che si stringe fra il nuovo socio e l'associazione » (*op. cit.*, pp. 52-53). La citazione è puntuale, ma certamente insufficiente a dimostrare l'erroneità dell'insostituibile riferimento all'autonomia negoziale non solo come matrice dell'ordinamento autodisciplinare (il che non è contestato neppure dagli « istituzionalisti ») ma ben anche come *momento di inserzione* di tale ordinamento nel superiore ordinamento dello stato e quindi *come disciplina della rilevanza del primo nel secondo*. Il prosieggo del discorso su questo terreno della teoria generale del fenomeno normativo è tuttavia utile perché contribuisce a chiarire semmai un equivoco: e cioè che il contratto di autodisciplina — che tale è e rimane nell'ordinamento dello stato — è cosa ben diversa da qualsiasi altro, tipico o atipico, che dà origine ad uno specifico rapporto patrimoniale, perché è diretto a porre regole generali di comportamento la cui fonte è estranea all'ordinamento dello stato, e la cui osservanza costituisce ragione essenziale di soddisfacimento dell'interesse collettivo degli aderenti al sistema istituito con tale contratto.

Se queste connotazioni sono state indicate come proprie del fenomeno autodisciplinare (v. *retro* par. 1), il problema che residua è duplice:

— se un tal fenomeno è ammissibile come effetto del potere di autonomia negoziale nell'ambito dell'ordinamento dello stato, e

— come, una volta riconosciuta la suddetta ammissibilità, sia realmente operante l'autonomia dell'ordinamento privato.

A questa stessa conclusione del resto perviene proprio la teoria che nega la « contrattualità » del fenomeno autodisciplinare, se è vero che questa relega la sua contestazione ad una dimensione puramente nominalistica affermando che « ci si troverebbe comunque di fronte ad un contratto molto diverso dagli altri, cioè di fronte ad un contratto atipico in senso forte che, per la sua particolarità non potrebbe essere assoggettato a tutte le disposizioni dettate dal diritto generale dei contratti se non con particolare cautela ed adattamenti » (v. SPOLIDORO, *Le sanzioni...*, cit., pp. 70-71).

Affermazione quest'ultima con la quale non si può non convenire, e che anzi costituisce, come si è detto e come si dirà più avanti, l'elemento centrale e qualificante della ricostruzione del contratto di autodisciplina.

3. IL CONTRATTO DI AUTODISCIPLINA NELLA GIURISPRUDENZA.

Il generale inquadramento del fenomeno autodisciplinare nei termini riferiti è condiviso dalla Giurisprudenza. Si possono al riguardo citare precedenti di sicuro affidamento: una interessante applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti si rinviene ad esempio in Cass. 12 dicembre 1932 (nella causa Jockey Club Italiano c. Agostoni e soc. di incoraggiamento razza equina) e in Cass., Sez. Un., 27 luglio 1933 (in causa Automobile Club Salerno c. Fruscian e Reale Automobile Club d'Italia).

Cesarini Sforza, commentando questa sentenza (in *Foro it.*, 1933, I, c. 1380) ricorda altri casi generalmente riconducibili ad associazioni sorte intorno a codici di gioco, come quella del bridge, quella del golf, per non parlare delle federazioni sportive come quella del calcio, nel cui ambito opera — com'è noto — un ordinamento estremamente complesso. La fenomenologia peraltro da allora si è arricchita di nuovi casi più rilevanti socialmente perché non riguardano i comportamenti ludici ma quelli professionali e relativi allo svolgimento di attività economiche. Su questa tendenza alla autogestione dei rapporti economici si tornerà più avanti, anche per collocare l'iniziativa che è oggetto del presente convegno, diretta a dare vita ad un codice di autodisciplina dell'informazione. Al momento ci sia consentito di fare riferimento particolare all'esperienza dell'autodisciplina pubblicitaria, che non solo ha avuto uno svolgimento assai intenso da oltre un ventennio, ma che può essere analizzata nell'ottica di un precedente giudiziario che ne ha verificato la compatibilità e la rilevanza nel superiore ordinamento statale. Ci riferiamo a Trib. Milano, 22 gennaio 1976 (in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, p. 91 ss.) che costituisce a tutt'oggi la più recente e completa presa di posizione giurisprudenziale nella materia in esame.

4. LA VALIDITÀ DEL NEGOZIO ISTITUTIVO DELL'AUTODISCIPLINA NELLA SENTENZA 22 GENNAIO 1976 DEL TRIBUNALE DI MILANO.

L'importanza di questa sentenza — se ci è consentito dirlo visto che ne fummo estensori — non sta tanto nelle reminiscenze tutto sommato scolastiche con le quali fu operato l'inquadramento dogmatico del sistema di autodisciplina nella teoria generale della pluralità degli ordinamenti, quanto nel tentativo di precisare il limite derivante dalla subordinazione dell'ordinamento privato a quello statale.

In questa ottica, e precisando in questa sede dalla specificità del caso esaminato, la sentenza si segnala per le considerazioni svolte a

proposito della validità dell'atto negoziale che è all'origine della legittima coercibilità degli obblighi posti dal sistema di autodisciplina.

In primo luogo — chiarisce la sentenza — si deve trattare di un negozio avente causa lecita (art. 1343 cod. civ. in relazione all'art. 1418 cod. civ.) e, in quanto si tratti di causa atipica, occorre inoltre che sia proteso a realizzare interessi meritevoli di tutela. La sentenza avverte che la validità del negozio autodisciplinare prescinde dalla considerazione delle singole regole di comportamento che compongono l'ordinamento privato e deve essere verificata perciò secondo una prospettiva globale, dato che si tratta di stabilire se l'istituzione di tale ordinamento e la soggezione ad esso dei singoli aderenti abbia e no finalità meritevoli di tutela alla stregua dei principi inderogabili e di ordine pubblico che informano l'ordinamento superiore dello Stato. Su questo primo livello di compatibilità dell'ordinamento privato rispetto a quello statuale, polarizzato sulla liceità della causa del negozio autodisciplinare, e cioè sulla verifica della meritevolezza dello scopo economico-sociale perseguito dai promotori e condiviso dagli aderenti, la sentenza in esame ha raccolto unanime consenso.

Anche chi accusa la sentenza di avere aderito ad una « impostazione contrattualistica che rischia di appiattire ingiustificatamente la ricchezza del fenomeno autodisciplinare offuscandone e tradendone l'autentica *ratio* » (v. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 73) ricorda « che gli artt. 2 e 18 della Costituzione garantiscono e riconoscono al più alto livello del sistema normativo statale la libertà astratta dei singoli di creare ed adottare ordinamenti privati destinati a regolare, alla stregua di disposizioni di diritto oggettivo, certi aspetti della loro attività. L'atto genetico di questi ordinamenti privati — prosegue la dottrina in questione — non può sfuggire ad un generale controllo di meritevolezza giuridica e sociale, in applicazione analogica o diretta (a seconda della tesi preferita) dell'art. 1322, comma 2, cod. civ. » (v. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 71).

5. VALUTAZIONE DI INSIEME DELLA CAUSA E GIUDIZIO DI LICEITÀ.

Se vi è un generale consenso in ordine a quanto precede, ed in particolare sul rilievo che il giudizio di meritevolezza, quando abbia ad oggetto un sistema di norme che aspirano a disciplinare in modo completo ed organizzato un intero settore dell'attività pratica dei suoi destinatari, non può che essere un giudizio di insieme, non è altrettanto chiaro se questo consenso è effettivamente consapevole delle difficoltà che si possono incontrare per giungere ad un esito positivo di tale giudizio in relazione ai singoli casi.

Per dare la misura delle complessità di questo giudizio sono sufficienti queste considerazioni semplificate.

Nessuno ad esempio potrebbe dubitare della validità della autoregolamentazione del diritto di sciopero, atteso che è certamente meri-

tevole di tutela lo scopo che le parti intendono perseguire apponendo dei limiti all'esercizio di un diritto onde evitarne forme esasperate e pregiudizievoli verso al collettività.

Più delicato il problema quando l'autodisciplina promana da associazioni professionali di imprese ed è destinata ad incidere sulla libertà di svolgimento di determinati atti di gestione. Qui invero non può essere trascurato che in linea di principio l'apposizione di limiti convenzionali all'esercizio della propria libertà d'impresa, e tanto più quanto l'osservanza di questi limiti è garantita da decisioni di associazioni di imprese, è sospettabile di voler perseguire scopi contrastanti con il principio di libera concorrenza e in pregiudizio degli interessi che l'effettività di questo principio intende salvaguardare.

È plausibile in altri termini, tanto più che anche nel nostro ordinamento ha fatto ingresso una legislazione *anti-trust*, che non sia considerato valido un negozio autodisciplinare nel quale assuma rilievo una causa di scambio fra il sacrificio della propria libertà d'impresa e l'attribuzione del corrispondente vantaggio patrimoniale a beneficio del concorrente destinatario della prestazione negativa di astensione. Ma, come ha osservato il Tribunale di Milano nella sentenza che sto commentando, non qualsiasi autolimitazione della concorrenza è caratterizzata da una causa di scambio anti-concorrenziale. Può darsi invece che si tratti di uno scopo diverso come quello insito nella tipizzazione convenzionale delle forme più frequenti di illecito concorrenziale onde ottenere l'impegno di tutti gli aderenti a non farvi ricorso. In tal caso, invero, non solo non sussiste una causa anticoncorrenziale, ma — come fu osservato a proposito del sistema di autodisciplina pubblicitaria — si ha uno scopo meritevole di tutela perché diretto a fare luogo ad una tipizzazione dell'illecito destinata tendenzialmente non già a sovrapporsi alla disciplina statutale, ma ad inserirsi in essa perché capace di riempire di contenuto e di specificare la clausola generale del n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. che — come è noto — impone all'osservanza degli imprenditori il rispetto dei principi della correttezza professionale.

Ripetendo in termini ancora più generali quanto fu detto a proposito della pubblicità commerciale, la disciplina giuridica della concorrenza, essendo caratterizzata dall'uso delle cosiddette clausole generali (tale è non soltanto quella di non compiere atti non conformi ai principi della correttezza professionale, ma anche quella di non arrecare discredito e di non compiere atti di confondibilità) apre per definizione uno spazio nel quale può lecitamente esplicarsi quella particolare forma di esercizio dell'autonomia negoziale che dà origine ad un ordinamento privato c.d. derivato costituente una tipizzazione coerente con l'equilibrio degli interessi collettivi e pubblici al quale la disciplina statutale è imperativamente preordinata.

Va detto, peraltro, che analoghi spazi di intervento dell'autonomia privata possono aprirsi in altri ambiti nei quali opera una disciplina statutale diretta a reprimere comportamenti dannosi. Ad esempio nulla vieta di pensare che gli automobilisti si associno per dare vita

ad una istituzione autodisciplinare diretta a tipizzare una serie di divieti la cui osservanza garantisca una maggiore sicurezza della circolazione stradale. E così via. Autodisciplina dello sciopero, della concorrenza, della pubblicità, della circolazione, dei giochi, dello sport: sono tutte queste espressioni esistenti o possibili di una fenomenologia che ha come comune denominatore di fondarsi su di un negozio di organizzazione la cui causa è valida fin tanto che lo scopo perseguito è meritevole di tutela nel quadro dell'ordinamento superiore e dei suoi inderogabili principi informativi.

6. LE SINGOLE NORME DI AUTODISCIPLINA E LA LICEITÀ DELL'OGGETTO O DEL CONTENUTO DEL NEGOZIO DI AUTODISCIPLINA.

Partendo da queste premesse, resta da stabilire se la subordinazione dell'ordinamento privato a quello statale crei *altri ed ulteriori vincoli*, che siano idonei a tradursi in altri ed ulteriori controlli giudiziali sulla validità di un sistema di autodisciplina.

In particolare è necessario chiedersi se, verificata la validità sotto il profilo della causa globalmente intesa del negozio istitutivo dell'autodisciplina, *le prescrizioni singole* che lo compongono siano a loro volta soggette ad un sindacato del giudice, oppure siano insindacabili.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 1976, ha optato per la prima soluzione argomentando dalla distinzione fra validità della causa e liceità dell'oggetto o del contenuto del vincolo autodisciplinare.

Secondo il Tribunale, tale contenuto è determinabile *per relationem* rispetto a ciò che dispongono le norme autodisciplinari, ed a loro volta queste disposizioni — osserva il Tribunale — sono sempre sia sostanziali (in quanto vietano determinati comportamenti) che strumentali (in quanto predispongono i mezzi e gli organi a cui è affidato il compito di applicare quei divieti e di dirimere le controversie che possono insorgere in tale applicazione). Muovendo da questa premessa di mera constatazione fenomenologica, il Tribunale ha stabilito che la liceità dell'oggetto o del contenuto del vincolo autodisciplinare dipende da una verifica sulla compatibilità *di ogni singola disposizione* autodisciplinare con le norme imperative, con l'ordine pubblico oppure con il buon costume, e cioè con tutti i limiti inderogabili posti dall'ordinamento statale all'applicazione dell'autonomia privata. Secondo il Tribunale, sia le disposizioni sostanziali che quelle strumentali dell'autodisciplina possono risultare illecite, ma questa illecità, a differenza di quello che si reputa avvenire a proposito della causa, non travolge l'intero negozio istitutivo dell'autodisciplina fin tanto che, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cod. civ., non si possa ritenere che, senza l'osservanza di quella disposizione autodisciplinare in ipotesi incompatibile con i limiti inderogabili dell'or-

dinamento superiore, le parti non avrebbero posto in essere il negozio di autodisciplina nella sua interezza.

Contro questa concezione, che colloca su due livelli il giudizio di compatibilità del sistema di autodisciplina rispetto al superiore ordinamento dello stato (il livello della liceità della causa e quello della liceità delle singole disposizioni sotto il profilo dell'oggetto o del contenuto del sistema di autodisciplina) si è eretta una dottrina recente che imputa alla suddetta concezione di avere appiattito — come si è detto — la ricchezza del fenomeno autodisciplinare, portando alle estreme conseguenze quella che è stata definita la più coerente e dogmaticamente rigorosa applicazione della tesi cosiddetta contrattualistica (v. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 73).

Secondo questa dottrina non c'è spazio per un controllo di liceità delle singole disposizioni di un sistema di autodisciplina in funzione della loro eventuale incompatibilità con le *norme imperative* dell'ordinamento statale e non c'è spazio neppure per un controllo di liceità ulteriore rispetto a quello riferibile alla causa globalmente considerata del negozio autodisciplinare.

Sennonché questa contrapposizione sembra essere più frutto di equivoci che di una reale diversità di vedute; vi è anzi da dire che il doppio livello di verifica della compatibilità garantisce una maggiore flessibilità del risultato e di conseguenza un rafforzamento della « resistenza » dell'ordinamento privato. Un primo equivoco consiste nell'aver confuso il problema della compatibilità delle singole norme autodisciplinari con il diverso problema, di cui si dirà, della loro corretta applicazione. Un secondo e più grave equivoco consiste nell'aver fatto coincidere l'incompatibilità delle norme autodisciplinari con la loro pura e semplice diversità rispetto alla parallela norma statale.

Questo secondo equivoco è rivelato chiaramente là dove la dottrina in esame si dice convinta che « non basta che l'ordinamento privato contenga norme incompatibili o in conflitto con le leggi imperative dello stato purché le prime, se non sono contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, siano private di valore » (v. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 72).

È agevole rilevare che, nella impostazione della sentenza del 1976 del Tribunale di Milano, norme imperative, ordine pubblico e buon costume dell'ordinamento statale sono concetti omogenei, e la incompatibilità rispetto ad essi delle norme autodisciplinari si ha solo quando il contenuto di esse sia tale da pregiudicare obiettivi considerati irrinunciabili nell'ordinamento dello stato. Altrimenti la incompatibilità non sussiste. Una riprova di quanto precede si ha considerando che né per la sentenza del '76, né per la dottrina in esame, divieti autodisciplinari più rigorosi di quelli statuali sono incompatibili, se il maggior rigore si manifesta nella stessa direzione nella quale operano i divieti statuali.

Anche la dottrina in esame conviene che un sistema autodisciplinare non può contenere norme strumentali che violino il principio del contraddittorio o il diritto di difesa: ma, avendo tale dottrina sop-

presso il *secondo* livello di verifica della compatibilità, essa è costretta a fare reagire tali elementi di incompatibilità sulla validità dell'intero negozio istitutivo dell'autodisciplina; per contro, se questi elementi di incompatibilità riguardano unicamente l'oggetto o il contenuto dell'accordo autodisciplinare, essi non pregiudicano la validità dell'intero negozio, che rimane pertanto impregiudicata nella sua globalità.

Per concludere su questo punto sembra dunque potersi dire che la strutturazione del controllo di compatibilità sui due livelli della liceità della causa e della liceità dell'oggetto non pregiudica affatto, ed anzi favorisce, la collocazione dei due ordinamenti — quello dello stato e quello privato — su due piani reciprocamente non comunicanti, in ciascuno dei quali possono esistere norme diverse le quali, solo eccezionalmente, possono essere considerate incompatibili.

7. IL PROBLEMA DELL'AUTONOMIA E DELLA INDIPENDENZA DELL'ORDINAMENTO PRIVATO E RECIPROCAMENTE DI QUELLO STATUALE.

L'impostazione finora illustrata nell'inquadramento dogmatico del fenomeno autodisciplinare ha i suoi punti di forza in ciò:

— che lo riconduce al potere di normazione dei privati e quindi alla loro libertà di organizzare aspetti rilevanti della vita, della professione e dell'attività economica;

— che restituisce tuttavia allo stato, e quindi alla rappresentanza politica della comunità nazionale, la necessaria supremazia ponendo un vincolo di subordinazione la cui attuazione è garantita dal controllo giudiziale sulla validità della causa del negozio istitutivo, e cioè dal controllo sulla meritevolezza degli interessi che l'autodisciplina intende realizzare, e sulla compatibilità con i principi inderogabili dell'ordinamento superiore di singole disposizioni autodisciplinari.

Su tutto ciò vi è un sostanziale consenso. Diverso problema è quello della assoluta indipendenza ed autonomia dell'ordinamento privato e di quello statale *per quanto concerne il rapporto fra le norme e gli organi di ciascuno dei due ordinamenti.*

Non c'è dubbio che, essendo il *proprium* di un sistema di autodisciplina, e quindi del suo contratto istitutivo, quello di dare vita ad una regolamentazione autosufficiente valevole unicamente per i suoi aderenti e per coloro che volontariamente vi si assoggettano, non è pensabile: a) *né* che le regole autodisciplinari siano fatte valere davanti ai giudici dello stato, b) *né* che le pronunce dell'organo autodisciplinare siano rilevanti come tali nell'ordinamento dello stato, al fine di trovare quivi riconoscimento oppure al fine di essere considerate quivi come oggetto di impugnazione.

Sotto entrambi i profili è in gioco la tipizzazione del contratto di autodisciplina come strumento fondativo di un vero e proprio ordinamento autonomo ed indipendente.

Sotto il primo profilo si tratta di stabilire se — com'è stato sostenuto — sia possibile configurare l'organo autodisciplinare né più né meno che come organo costituito per l'attuazione del contratto autodisciplinare al quale compete di fornire una prestazione come potrebbe accadere per effetto di qualsiasi altro contratto avente efficacia nell'ordinamento dello stato. Dando risposta positiva a tale quesito è stato sostenuto conseguentemente che l'operato dell'organo autodisciplinare è sindacabile dall'autorità giudiziaria come lo è qualsiasi altra attività di prestazione nell'ambito della disciplina dell'autonomia negoziale sottoposta ai principi di diritto comune sulla tutela giurisdizionale dei diritti. Muovendo da questa premessa si deduce inoltre che è possibile che il giudice conosca non solo della validità del vincolo autodisciplinare e, *per relationem*, della liceità delle disposizioni contenute nell'ordinamento derivato, ma anche — e qui sta la novità rispetto alle statuizioni della sentenza del 1976 — dell'*inadempimento* dell'organo autodisciplinare rispetto alla sua obbligazione di applicare correttamente le disposizioni autodisciplinari. In questo contesto non solo non si esclude che il soggetto danneggiato dalla misura repressiva possa agire per ottenere il risarcimento del danno — come aveva ritenuto il Tribunale di Milano nella sentenza del '76 — ma addirittura si ammette che si possa chiedere al Giudice ordinario di applicare quella misura repressiva che l'organo autodisciplinare non abbia applicato benché in ipotesi avrebbe dovuto, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti previsti come all'uopo necessari nell'ordinamento derivato.

Sindacabile quindi giudizialmente l'operato dell'organo autodisciplinare non solo con azione di responsabilità extra-contrattuale, ma anche con azione di inadempimento, e, sotto questo secondo profilo, non solo per avere applicato la misura repressiva del comportamento dedotto come illecito autodisciplinare, ma anche per non averla applicata deludendo l'aspettativa del soggetto che se ne assumeva legittimo beneficiario.

8. *SEGUE.*

Secondo una diversa opinione la rimessione all'organo di autodisciplina delle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento privato si risolve in un arbitrato.

Questo assunto viene sviluppato come segue.

Se si trattasse di arbitrato rituale le previsioni autodisciplinari dovrebbero essere integrate con la normativa degli artt. 806 ss. cod. proc. civ.: e ciò allo scopo di impostare e risolvere i diversi problemi concernenti la relazione intercorrente fra le decisioni dell'organo autodisciplinare ed il giudice ordinario. In altri termini in tal caso la pronuncia autodisciplinare sarebbe una vera e propria decisione arbitrale impugnabile per nullità nei limiti di cui all'art. 829 cod. proc.

civ. Se invece si trattasse della decisione di arbitri irrituali il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria verterebbe sull'accertamento dell'esistenza e della validità dell'atto di adesione all'autodisciplina, sulla determinazione dell'oggetto della controversia con riguardo al contenuto dello stesso contratto di autodisciplina, e sulla validità della decisione che sarebbe impugnabile soltanto per i vizi che sono propri dei contratti. Infine se si trattasse non di arbitrato ma di arbitraggio la determinazione dell'organo autodisciplinare sarebbe comunque impugnabile ma solo per manifesta iniquità.

**9. CRITICA DELLA TESI SECONDO LA QUALE IL
CONTRATTO DI AUTODISCIPLINA POSSA ESSERE
FATTO VALERE DAVANTI AI GIUDICI DELLO STATO
ONDE OTTENERNE L'ADEMPIMENTO OPPURE
SANZIONARNE L'INADEMPIMENTO.**

Questo essendo il quadro estremamente complesso delle relazioni ipotizzate fra autodisciplina e giudice ordinario, è possibile in questa sede non più di qualche riflessione di approfondimento, senza alcuna pretesa di offrire soluzioni certe.

Convieni occuparsi in primo luogo della opinione che configura il contratto di autodisciplina come un contratto alla cui attuazione provvede l'organo autodisciplinare con una attività qualificata come di prestazione.

Ora non c'è dubbio, per quanto è stato detto fin qui, che anche il contratto di autodisciplina, come qualsiasi altro contratto, è soggetto alle norme del titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 cod. civ.) e quindi anche alle norme che ne disciplinano l'adempimento o gli effetti dell'inadempimento.

È tuttavia un contratto la cui causa tipizzata consiste — come si è visto — nella sostituzione del potere privato di autonomia al potere statale di eteronomia regolamentazione della materia che ne forma il contenuto: questa sostituzione, essendo determinante sotto il profilo causale, non può che incidere in pari misura sia sul momento strettamente normativo, sia su quello applicativo delle norme poste in essere. Ed invero è proprio questa irrinunciabile correlazione fra le norme « sostanziali » e quelle « procedurali » che provoca la nascita di un ordinamento il quale è bensì derivato, ma non per questo meno « autonomo » e « completo » rispetto a quello superiore nel quale deve essere collocato ai soli fini della sua compatibilità.

In altri termini l'autodisciplina è una *conventio ad excludendum* nei riguardi dell'ordinamento dello stato, e perciò è essenziale alla sua stessa esistenza, o meglio, alla conservazione della sua essenza, che la sua dinamica interna sia del tutto autonoma e parallela rispetto a quella che nella stessa materia trova esplicazione nell'ordinamento dello stato.

In un sistema di autodisciplina che attui coerentemente le premesse causali da cui trae origine, è impensabile che il Giudice ordinario sia considerato come alternativo all'organo di autodisciplina ai fini della attuazione delle norme del sistema. Più che di obbligatorietà del ricorso a tale organo si tratta della natura delle disposizioni autodisciplinari le quali non sono vincolanti indipendentemente dai mezzi predisposti per renderle coercibili all'interno dell'ordinamento derivato.

Nell'ambito dell'ordinamento derivato la giustizia autodisciplinare, per essere coerente con le premesse da cui trae origine, è non solo obbligatoria, ma anche necessariamente esclusiva. Perciò, così come non ha modo di porsi il problema della esecutività della pronuncia autodisciplinare, del pari non ha modo di porsi neppure il problema della impugnazione di tale pronuncia davanti al Giudice ordinario.

In qualsiasi ordinamento di autodisciplina che si caratterizzi per tale in funzione della causa tipizzata della sua istituzione è dunque necessaria la clausola di incontestabilità delle pronunce dell'organo a cui è stato affidato il compito di presidiare l'applicazione delle sue norme.

Ma il problema, allora, è precisamente quello della efficacia vincolante della clausola d'incontestabilità delle pronunce autodisciplinari, diretta a realizzare l'autonomia del sistema autodisciplinare da ogni interferenza esogena. Tale incontestabilità delle pronunce autodisciplinari è la conseguenza del fatto che i soggetti aderenti all'autodisciplina si obbligano bensì all'osservanza delle disposizioni che ne formano il contenuto, ma lo fanno unicamente nei limiti delle sanzioni e delle misure repressive che sono espressamente contemplate nell'ordinamento derivato per il caso della violazione.

Il risultato di questo ragionamento peraltro non può scandalizzare più di tanto ove si consideri che questa incontestabilità si configura come un riflesso dell'autonomia dell'ordinamento derivato e della totale irrilevanza delle sue disposizioni nell'ordinamento statuale almeno fin tanto che la loro applicazione non dia luogo a danno ingiusto e come tale risarcibile secondo le norme della responsabilità aquiliana.

10. AUTODISCIPLINA E ARBITRATO.

In secondo luogo occorre occuparsi della relazione fra l'autodisciplina e l'arbitrato onde verificare la fondatezza della già riferita opinione secondo la quale (v. *retro*, par. 8) l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento privato si risolve sempre in un arbitrato.

Questa opinione è suggerita dalla considerazione che l'arbitrato — come l'autodisciplina — è un fenomeno alternativo alla giustizia ordinaria e promanante da una volontà privata di autoregolamentazione. Senonché una siffatta relazione sembra più frutto di suggestione concettuale che di verificati elementi di coincidenza nella individuazione delle rispettive fattispecie. Fatto il confronto con l'arbitrato rituale è

agevole accorgersi, ad una analisi approfondita, che con esso le parti si limitano a sostituire un giudice privato a quello che, nell'ordinamento statale, sarebbe competente a risolvere il conflitto, ma — a differenza che nell'autodisciplina — questa sostituzione avviene secondo le norme dettate nello stesso ordinamento dello Stato, e precisamente secondo le norme degli artt. 806 ss. cod. proc. civ. Secondo tali norme l'arbitro o gli arbitri si collocano accanto ai giudici ordinari come destinatari di un potere giurisdizionale che si distingue solo per ragioni di competenza da quello che è proprio di questi ultimi.

Nell'autodisciplina, per contro, appartiene alla causa del negozio istitutivo — come si è visto — lo scopo di attuare uno sganciamento completo del sistema istituito rispetto a quello anche solo indirettamente riconducibile alle norme processuali dell'ordinamento dello Stato.

Sembrerebbe allora che la relazione concettuale si possa instaurare, anziché con l'arbitrato rituale, con quello irrituale nel quale — com'è noto — l'arbitro o gli arbitri si collocano al di fuori del potere giurisdizionale ed anzi, in quanto validamente investiti della controversia, determinano il difetto assoluto di giurisdizione dello stesso giudice ordinario rispetto alla controversia oggetto del compromesso.

Ora questo parallelo concettuale con l'arbitrato irrituale — così come del resto con l'arbitraggio — è sicuramente pertinente ed appropriato nei limiti in cui è dato constatare che tutta questa fenomenologia nasce e si esaurisce nell'ambito strettamente negoziale, sicché natura negoziale hanno — come il lodo irrituale e la determinazione dell'oggetto del contratto — anche le pronunce dell'organo al quale nel sistema di autodisciplina è affidato il compito di giudice nell'applicazione delle norme che ne costituiscono il contenuto. Senonché questo generale inquadramento comune è troppo poco per far rifluire il fenomeno autodisciplinare nell'alveo puro e semplice dell'arbitrato irrituale.

Giova in particolare a distanziare i due fenomeni il fatto che la incontestabilità delle pronunce autodisciplinari, che costituisce clausola caratterizzante il contratto di autodisciplina, è *una proiezione della stessa efficacia delle norme autodisciplinari*, nel senso che queste non sono vincolanti se non nell'ambito dell'ordinamento privato e della specificazione che ne abbia fatto l'organo autodisciplinare: sicché fuori di questo ambito, come viene meno lo stesso diritto di ottenere l'applicazione di tali norme, viene meno anche il diritto di ottenere un riesame del modo in cui sono state applicate.

11. AUTODISCIPLINA E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.

Dalle considerazioni che precedono si deduce un corollario la cui importanza è superfluo sottolineare: ed è che le pronunce autodisciplinari, nell'ordinamento dello stato, assumono la rilevanza di mero fatto.

Come tali esse possono dare luogo unicamente ad una responsabilità extra-contrattuale sulla base degli inderogabili presupposti della disciplina codicistica che regolano tale forma di responsabilità, e cioè in base a norme dello stato la cui applicazione per definizione non è subordinata al volere delle parti. L'ingiustizia del danno risarcibile si ha — come è noto — sia quando il danno deriva da un comportamento lesivo di un diritto soggettivo altrui, sia quando deriva da un comportamento non autorizzato, e sotto questo secondo profilo può ammettersi agevolmente che non sia ingiusto neppure quel danno che sia stato arrecato da un comportamento negozialmente autorizzato dallo stesso soggetto leso. Se è vero che il *damnum iure datum* è anche quello negozialmente autorizzato, è anche vero, però, che l'azione aquiliana prescinde, per definizione, dal vincolo obbligatorio e dalla sua attuazione e ne prescinde anche per ciò che attiene alle pattuizioni concernenti la soluzione convenzionale delle controversie. Il soggetto che promuove l'azione aquiliana di responsabilità, come non può invocare l'attuazione del contratto autodisciplinare, così non può essere impedito dal vincolo negoziale di deferimento della controversia all'organo autodisciplinare, proprio perché la controversia non ha per oggetto l'attuazione del contratto, ma il « fatto » del danno che assume risarcibile. Rispetto a questo fatto dedotto come fonte di responsabilità la cognizione del Giudice ordinario si estende al negozio al solo scopo di verificare se esso possa o no costituire valida causa di giustificazione del danno arrecato.

Non costituisce causa di giustificazione un negozio nullo, sia che la nullità attenga alla mancanza o alla illiceità della causa, sia che attenga alla nullità dell'oggetto o, meglio, del contenuto del negozio tratto *per relationem* dalle singole disposizioni autodisciplinari.

Pertanto, se rispetto all'azione aquiliana di responsabilità nessun limite al sindacato del Giudice è ipotizzabile con riguardo alla ingiustizia del danno, nessun limite è per ciò stesso ipotizzabile al sindacato sulla validità dell'autorizzazione negoziale a porre in essere il comportamento dannoso.

Questo risultato non può essere disatteso argomentando dalla incontestabilità delle pronunce dell'organo autodisciplinare perché tale incontestabilità è del tutto inconferente rispetto ad un'azione che, per definizione, non trae origine dal contratto e dalle regole della sua attuazione, ma, al contrario, si fonda sulla insussistenza del contratto stesso e comunque sulla sua inidoneità a porsi come causa di giustificazione del danno sofferto.

Quand'anche in ipotesi nell'ordinamento derivato fosse contenuta una norma di esonero da responsabilità per tutte le conseguenze dannose che potessero derivare dagli atti dell'organo autodisciplinare, questa norma sarebbe nulla nella misura in cui costituisse violazione di obblighi derivanti da norme statuali di ordine pubblico, ai sensi del comma 2 dell'art. 1229 cod. civ.: e siccome non può dubitarsi che siano norme di ordine pubblico quelle poste a disciplina dell'illecito aquiliano, è evidente che neppure un esonero espressamente previsto po-

trebbe impedire al Giudice ordinario di estendere il suo sindacato alla validità negoziale dell'autorizzazione conferita all'organo autodisciplinare di incidere negativamente sulla integrità della altrui sfera patrimoniale.

12. *SEGUE.*

Diverso il problema dei rapporti fra l'azione aquiliana di responsabilità e la rilevanza dell'autorizzazione conferita all'organo di autodisciplina quando non si faccia questione di validità del negozio relativo, ma si faccia questione di corretta attuazione dello stesso.

Qui, invero, occorre necessariamente distinguere due situazioni, una delle quali è perfettamente assimilabile alla nullità del negozio e si verifica quando l'organo autodisciplinare applichi la misura repressiva ad un comportamento che non è affatto contemplato come illecito nell'ordinamento derivato, oppure — peggio ancora — applichi la misura nei confronti di un soggetto che non abbia aderito né direttamente né indirettamente a tale ordinamento.

Verificandosi tali circostanze è ovvio che l'atto dell'organo autodisciplinare rileva unicamente come fatto produttivo di danno risarcibile e, come tale, è deducibile davanti al Giudice ordinario agli effetti dell'azione di responsabilità aquiliana.

Le difficoltà di applicazione di un siffatto principio non sono di ordine concettuale, ma pratico, dato che spesso è complessa la verifica dell'efficacia degli atti di adesione all'ordinamento derivato, e dato, soprattutto, che è sempre assai complessa la valutazione della riconducibilità dello specifico comportamento sanzionato dall'organo di autodisciplina nel novero degli illeciti contemplati nell'ordinamento derivato.

Vi è però una importante avvertenza da fare a quest'ultimo proposito: ed è che, *agli effetti della responsabilità aquiliana, il sindacato del Giudice ordinario non si sovrappone concettualmente a quello dell'organo di autodisciplina*. Mentre, infatti, questo esercita un potere che gli è stato conferito negozialmente secondo l'estensione normalmente assai ampia ed articolata che risulta dal contenuto dell'ordinamento derivato, il Giudice ordinario, se non vuole — come non deve — sostituirsi all'organo incaricato dell'attuazione del negozio autodisciplinare, deve limitarsi a verificare che tale organo non esorbits dal potere conferitogli. Descrittivamente, per delineare i limiti della fattispecie in esame, si può riprodurre la stessa distinzione che vale nei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed autorità giudiziaria ordinaria: nel senso che è risarcibile il danno che sia derivato da un atto compiuto in *carenza assoluta* di potere negoziale, mentre non è ingiusto il danno derivante da un atto che sia riconducibile nell'ambito del potere negozialmente ricevuto e che sia qualificabile come *esercizio di questo potere*.

Oltre, il sindacato del Giudice attivato con l'azione aquiliana di responsabilità non può andare, perché, andando oltre, questo sindacato, anziché postulare l'assenza del vincolo negoziale, ne postulerebbe l'at-

tuazione e per ciò stesso sarebbe destinato a svolgersi nella diversa ottica dell'azione negoziale di adempimento o di inadempimento.

Detto ciò non va però dimenticato che il limite più pregnante del sindacato del Giudice ordinario nell'azione di responsabilità aquiliana nasce dalla necessaria sussistenza di un danno risarcibile, senza il quale l'azione non è neppure configurabile. Ed allora è chiaro che non basta non condividere l'operato dell'organo autodisciplinare per promuovere l'azione giudiziaria, ma occorre una lesione patrimoniale il cui verificarsi sia causalmente riconducibile all'operato di tale organo.

Tutto dipende, allora, dalle sanzioni autodisciplinari applicabili e per di più da chi e da come tali sanzioni siano state concretamente applicate e con quali effetti.

La conclusione delle considerazioni fin qui svolte è di escludere che il Giudice ordinario possa « rifare » il giudizio autodisciplinare esercitando così lo stesso potere che all'organo dell'autodisciplina fu conferito negozialmente. Il sindacato del Giudice ordinario verte sicuramente sulla validità della causa del negozio autodisciplinare e sulla liceità del suo oggetto (o del suo contenuto). Ma una volta che questa verifica abbia dato esito positivo, la soluzione interpretativa accolta dall'organo autodisciplinare non può in nessun modo essere posta a fondamento di una pretesa di risarcimento per responsabilità aquiliana. I margini della discrezionalità interpretativa, che sono ineliminabili in qualsiasi attività decisoria, rientrano infatti per definizione nell'ambito del potere conferito all'organo autodisciplinare di incidere negativamente sulle situazioni soggettive degli aderenti: sicché questi non possono né qualificare come « ingiusto » il danno che sia loro derivato, né — tanto meno — pretendere di sostituire alla discrezionalità interpretativa dell'organo autodisciplinare l'equivalente discrezionalità del giudice ordinario, se è vero che questi è per definizione carente di giurisdizione rispetto all'interpretazione delle disposizioni autodisciplinari.

Precisati i termini della « sindacabilità » delle pronunce autodisciplinari, resta da dire che nel giudizio di responsabilità extra-contrattuale il problema della legittimazione passiva deve essere risolto individuando il soggetto responsabile sulla base della struttura dell'istituzione autodisciplinare, fermo restando che l'azione è diretta contro il soggetto al quale risale — nei rapporti esterni — l'imputabilità dell'operato che si assume produttivo del danno risarcibile.

Nella motivazione della sentenza del 1976 il Tribunale di Milano ha dedicato ampio spazio al problema della legittimazione passiva, ed è interessante notare — a titolo esemplificativo — che in quell'occasione l'indagine condusse al risultato di ravvisare una integrazione organica del collegio decidente nella istituzione autodisciplinare di cui era espressione: sicché legittimata passivamente, rispetto alla pretesa risarcibile, fu dichiarata l'istituzione stessa e non il Collegio né tanto meno i suoi singoli componenti.

È probabile che gli elementi in funzione dei quali fu conseguito il risultato predetto siano presenti anche in altre autodiscipline dato che essi rispecchiano il comune modo di organizzare una funzione autodisciplinare.

13. ALCUNE DOMANDE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UN'AUTODISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE.

Dopo aver illustrato tutte le premesse che sono sembrate necessarie per dare conto della genesi di un ordinamento privato e della sua efficacia nell'ambito del superiore ordinamento statale, si può vedere di misurare la reale possibilità che nasca un sistema di autodisciplina dell'informazione.

— *In primo luogo*: esistono nell'ambito professionale dell'informazione strutture associative adeguate allo scopo di creare un sistema di autodisciplina, e cioè un sistema nel quale si rilevi un interesse collettivo all'osservanza di regole poste in modo da sottrarre i rapporti intersoggettivi interni ad una normazione esterna?

— *In secondo luogo*: a quali condizioni un sistema di norme che aspira a disciplinare in modo completo ed organizzato l'intero settore dell'informazione origina da un contratto avente nel suo complesso causa lecita e la capacità di perseguire interessi meritevoli di tutela?

— *In terzo luogo*: in quale misura le singole disposizioni autodisciplinari possono discostarsi dalle norme statuali imperativamente preordinate a salvaguardare gli interessi collettivi e pubblici implicati nello svolgimento dell'attività di informazione?

— *In quarto luogo*: quali sono le sanzioni autodisciplinari idonee a garantire l'osservanza delle norme del codice di autodisciplina dell'informazione e quali sono i mezzi che garantiscono l'effettività di queste sanzioni?

Infine: quali rischi di responsabilità civile sono associati alla emanazione ed esecuzione delle pronunce del Giurì dell'autodisciplina dell'informazione?

Domande tutte pregnanti, per rispondere alle quali occorre una approfondita riflessione per favorire la quale occorre un modello di simulazione: come quello — ad esempio — allegato in appendice alla presente relazione.

APPENDICE

MODELLO DI SIMULAZIONE DI UN « CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE »

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE

PREMESSA

Scopo del codice di autodisciplina.

Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che l'informazione, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo di sviluppo de-

mocratico, venga realizzata soprattutto come servizio per il pubblico.

Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività di informazione, costituisce la base normativa per l'autodisciplina dell'informazione.

Organi e sfera di applicazione.

Per l'applicazione dei principi e delle norme del Codice sono istituiti il Giurì ed il Comitato di Controllo.

Il Codice di Autodisciplina dell'informazione è vincolante per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione.

Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare dai loro associati le norme del Codice stesso, a dare opportuna diffusione alle decisioni del Giurì, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio del Giurì stesso.

Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni del Giurì, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione.

La conformità di un testo di informazione alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicazione.

TITOLO I NORME GENERALI

Definizioni.

Agli effetti del Codice il termine « informazione » comprende ogni comunicazione quali che siano i mezzi utilizzati.

Il termine « lettore » comprende ogni persona cui è indirizzata la comunicazione o che sia suscettibile di riceverla.

Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce informazione la pubblicità secondo l'accezione del Codice di Autodisciplina pubblicitaria e la propaganda elettorale.

Regole di comportamento.

Lealtà dell'informazione. — L'informazione deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.

Informazione ingannevole. — L'informazione deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i lettori, e deve essere improntata sempre al rispetto della verità dei fatti.

Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici. — Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche e dati statistici devono essere usati in modo appropriato.

Fonti e interviste. — Le fonti della informazione devono essere autentiche, responsabili e controllabili. Quando si effettuano interviste le risposte alle proprie domande devono essere riferite in modo da rispecchiare fedelmente il pensiero dell'intervistato.

Dimostrazione della verità. — Chiunque si vale del diritto di informare deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.

Identificazione della pubblicità. — Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

L'informazione relativa ai prodotti e ai servizi offerti sul mercato deve essere compiuta nell'esclusivo interesse del pubblico dei lettori.

TITOLO III GIURÌ E COMITATO DI CONTROLLO

Composizione del Giurì. — Il Giurì è composto da un numero di membri compreso fra nove e quattordici, nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione e scelti fra esperti di diritto e di problemi di comunicazione.

I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.

L'Istituto dell'Autodisciplina nomina tra i membri del Giurì il Presidente e il

Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in assenza di questi.

I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina dell'informazione.

Composizione del Comitato di Controllo. — Il Comitato di Controllo è composto da nove membri titolari nominati dall'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione e scelti come segue: un esperto di materie giuridiche; tre fra persone esperte dei problemi dell'informazione; tre fra persone esperte di mezzi di comunicazione.

Il numero dei componenti può essere elevato fino a undici.

Ciascun titolare può essere sostituito in caso di assenza o impedimento da un supplente. I supplenti sono anch'essi nominati dall'Istituto con i medesimi criteri previsti per i titolari.

I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili.

L'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione nomina un presidente e i vice presidenti del Comitato. I membri del Comitato non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina dell'informazione.

Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna, presiedute dal presidente o da un vicepresidente.

Principi per il giudizio. — I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Nell'adempimento dei loro compiti i membri del Giurì e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.

Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo. — Il Giurì esamina i testi che gli vengono sottoposti e si pronuncia su di essi secondo il Codice di Autodisciplina dell'informazione. Nelle vertenze nelle quali non sia coinvolto l'interesse dei lettori, il Giurì, su concorde richiesta delle parti, può costituirsi in collegio arbitrale irrituale decidendo con un lodo.

Il presidente del Giurì stabilisce la relativa procedura caso per caso.

Il Comitato di Controllo:

— sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, i testi a suo parere non conformi alle norme del Codice che tutelano l'interesse del lettore o l'informazione;

— esprime pareri consultivi su richiesta del presidente del Giurì;

— su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità alle norme del Codice che tutelano l'interesse del lettore, dei testi sottopostigli in forma definitiva ma non ancora diffusi. Il parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente.

A questa condizione l'approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d'ufficio contro l'informazione approvata.

In qualsiasi momento il Giurì ed il Comitato di Controllo possono richiedere che chi si vale del diritto di informazione fornisca documentazioni idonee a consentire l'accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate.

Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi dell'opera di esperti.

Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato di Controllo esplicano le proprie funzioni senza formalità.

Segreteria. — La Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione svolge anche l'attività di segreteria per il Giurì ed il Comitato di Controllo.

Sede e riunioni. — Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di segreteria hanno sede presso l'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione.

Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della data da essi fissata.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono pubbliche.

Il Giurì e il Comitato di Controllo sono validamente costituiti con la presenza di cinque membri.

In assenza del presidente e dei vice presidenti assume la presidenza il membro più anziano di età. Il Giurì ed il Comitato di Controllo, quest'ultimo in sessione plenaria, deliberano con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimità; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in sessione plenaria.

Le sezioni del Comitato di Controllo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri.

Nelle loro riunioni il Giurì e il Comitato di Controllo sono assistiti da un funzionario di Segreteria tenuto al segreto di ufficio, e che si allontana al momento della deliberazione del Giurì.

Amministrazione. — Le modalità amministrative relative alle istanze sono decise dall'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione.

Istanze al Giurì ed al Comitato di Controllo. — Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività informative contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate in premessa, abbia commesso le attività ritenute pregiudizievoli.

La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando i testi che intende sottoporre all'esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni e allegando la relativa documentazione.

Le istanze di azione e di procedimento arbitrale devono essere indirizzate al presidente del Giurì; quelle per il parere preventivo al presidente del Comitato di Controllo.

Procedimento avanti al Giurì. — Ricevuta l'istanza, la presidenza del Giurì nomina fra i membri del Giurì un relatore, dispone la comunicazione degli atti alle parti interessate assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non superiore ai quindici giorni, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti e le convoca avanti al Giurì entro il termine più breve possibile per la discussione orale che dovrà vertere soprattutto sugli aspetti della controversia che non sia stato possibile trattare per iscritto.

Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di Controllo appositamente delegato.

Nei procedimenti ad istanza di parte, il presidente del Giurì può richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per il deposito.

Esaurita la discussione, il Giurì:

a) qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;

b) qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;

c) qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza in esame, le accerta e dichiara d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.

In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi questione. Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti.

Decisione del Giurì. — Il Giurì, al termine della discussione, emette la sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato alle parti. Quando la decisione stabilisce che i testi denunciati sono contrari alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì ordina che la decisione sia pubblicata per estratto, a cura dell'Istituto, con i nomi delle parti, nei modi e sugli organi di informazione ritenuti opportuni.

Il testo dell'estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto dal Presidente.

Entro dieci giorni dalla decisione, il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria, che ne trasmette copia alle parti ed agli enti interessati.

Le decisioni del Giurì sono definitive.

Procedimento monitorio. — Il presidente del Giurì, se l'informazione denunciata nell'istanza appare manifestamente contraria ad una o più norme del Codice di Autodisciplina, senza far luogo a istruttoria e discussione può ingiungere con proprio provvedimento alle parti di effettuare una rettifica.

L'ingiunzione, succintamente motivata, e l'istanza sono comunicate senza indugio dalla Segreteria alle parti, con l'avvertimento che ciascuna di queste può proporre opposizione davanti al Giurì nel termine non prorogabile di dieci giorni.

Se l'opposizione è proposta, l'ingiunzione si considera revocata e il procedimento davanti al Giurì segue le forme ordinarie. In mancanza di opposizione entro il termine prescritto, l'ingiunzione acquista efficacia di decisione e, con la relativa attestazione della Segreteria, viene nuovamente comunicata alle parti affinché vi si conformino.

Effetto vincolante delle decisioni del Giurì. — I mezzi di comunicazione che direttamente o tramite le proprie Associazioni hanno accettato il Codice di Autodisciplina dell'informazione, ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti al Giurì, sono tenuti ad osservarne le decisioni.

Inosservanza delle decisioni. — Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì non vi si attenga, il Giurì dispone che se ne dia notizia al pubblico attraverso gli organi di informazione indicati dal Giurì stesso, a cura dell'Istituto dell'Autodisciplina dell'informazione.